



Brussels, 8 April 2026  
(OR. en, it)

8061/26

---

---

**Interinstitutional File:**  
**2025/0400 (COD)**

---

---

ENER 168  
CLIMA 180  
CONSUM 114  
TRANS 207  
AGRI 255  
IND 233  
ENV 326  
COMPET 409  
FORETS 53  
CODEC 615  
INST 138  
PARLNAT 64  
**PARLNAT**

#### COVER NOTE

---

From: The Italian Chamber of Deputies  
date of receipt: 31 March 2026  
To: The President of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives (EU) 2018/2001, (EU) 2019/944, (EU) 2024/1788 as regards acceleration of permit-granting procedures  
[doc. 16775/25 + ADD 1 - COM(2025)1007]  
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

---

Delegations will find enclosed the opinion<sup>1</sup> of the Italian Chamber of Deputies on the above.

---

<sup>1</sup> Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-1007>

CAMERA DEI DEPUTATI

---

XIV COMMISSIONE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

---

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE  
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL  
PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE  
(UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 PER QUANTO RIGUARDA L'ACCELERAZIONE DELLE  
PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
(COM(2025) 1007 FINAL)

*Approvato il 25 marzo 2026*

---

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti tramite le memorie trasmesse dai soggetti interessati nell'ambito dell'esame delle proposte;

premesso che è condivisibile l'obiettivo principale della proposta di contribuire, in tutta l'UE, allo sviluppo tempestivo ed efficiente di infrastrutture energetiche resilienti, dato il ruolo cruciale che queste svolgono nel rafforzare la competitività e la sicurezza degli Stati membri, nonché nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione;

tale obiettivo assume particolare rilevanza e urgenza alla luce del complesso e difficile contesto geopolitico in cui l'Unione e i suoi Stati membri devono perseguire la sicurezza degli approvvigionamenti e l'autonomia strategica;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 192, paragrafo 1, e 194, paragrafo 2, del TFUE;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento è necessario per migliorare il quadro normativo vigente, apportando valore aggiunto attraverso un adeguato livello di armonizzazione volto a semplificare e razionalizzare le procedure autorizzative; al contempo si sottolinea, alla luce delle recenti modifiche della disciplina delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili, la necessità di garantire certezza amministrativa;

considerata la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

- la previsione del meccanismo di approvazione tacita anche per il rilascio delle autorizzazioni per la connessione alla rete, di cui all'articolo 17 modificato della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili, comporta possibili impatti negativi in termini di sicurezza e stabilità della rete non sufficientemente giustificati dagli obiettivi perseguiti;
- l'impossibilità, trascorsi tre mesi dalla domanda, di richiedere ulteriori informazioni ai promotori di progetti, così come previsto nell'ambito della modifica dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788 sul mercato del gas, potrebbe costituire un vincolo sproporzionato per le autorità nazionali competenti;

rilevata l'esigenza di valutare, nel corso dei negoziati interistituzionali, la necessità di chiarire, all'articolo 16-*septies* della direttiva sulle energie rinnovabili, che il principio di interesse pubblico prevalente si applica sia all'interno che all'esterno delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.